



# GEODIRITTO

IL DIRITTO COME DIMENSIONE DELLA GEOPOLITICA  
E DEL CONFLITTO

IGNAZIO CASTELLUCCI

*L'acquisizione e la comprensione del dato giuridico ampliano l'ambito dell'analisi geopolitica / strategica, la migliorano, offrono strumenti per operare in difesa dei propri interessi nei contesti conflittuali. Nel mondo globalizzato del XXI secolo la spazialità del diritto, in contrasto con la sua territorialità giurisdizionale, lo rende terreno e veicolo particolarmente idoneo all'espansione geostrategica, per il raggiungimento di obiettivi operativi connessi a interessi politico-economici e per l'attività d'intelligence.*

## Nel

221 a.C. Ying Zheng, re di Qin, invade il regno di Qi; egli riunisce così sotto il suo controllo l'intera Cina, e col nome di Qin Shi HuangDi (Primo Imperatore Qin) dà vita a un Impero che durerà fino al 1911.

Il Primo imperatore si è avvalso di una macchina di governo e militare altamente efficace, per la presenza allora quasi inaudita di un apparato di leggi pensato per moltiplicare la potenza dello Stato<sup>1</sup>.

Intorno al 432 a.C. Atene interdice con un decreto rivolto agli alleati della Lega delio-attica, il commercio con i cittadini di Megara<sup>2</sup>: ne scaturirà la guerra del Peloponneso. Ventiquattro secoli dopo, con la Grande Guerra<sup>3</sup>, è ormai acquisito il valore strategico del danneggiare il nemico anche con leggi idonee a colpire, ovunque, gli interessi e l'organizzazione economica.

1. SABATTINI – SANTANGELO 2010, pp. 90-100.

2. TUCIDIDE 2016.

3. ROGGERO, in questo volume alle pagine 162-171.



Nel secondo dopoguerra assistiamo al successo globale della *rule of law* statunitense, promossa mobilizzando ingenti risorse pubbliche e private, attraverso canali politici, istituzionali, economici, finanziari, militari ma anche influenzando organizzazioni e istituzioni finanziarie internazionali, che condizioneranno gli aiuti ai Paesi emergenti all'adozione di specifiche riforme ispirate a quel modello.

Il Governo cinese 'investe' oggi in diritto internazionale, con risorse economiche e con i suoi migliori studiosi, tentando di influenzarne le regole; ad esempio, per la tutela dei suoi interessi geostrategici nel Mar Cinese Meridionale. Così come si sforza di esportare alcuni modelli giuridico-economici del suo diritto nazionale d'impronta socialista lungo le nuove Vie della Seta, con qualche analogia con l'esportazione nordamericana della *Western rule of law*, di cui s'è detto.

Lo Stato di Israele ha subito nell'ultima decade, da parte palestinese, azioni giuridiche e giudiziarie nei consessi internazionali e nelle stesse corti israeliane, con risultati a volte di maggior rilevanza rispetto a quelli ottenibili per via conflittuale tradizionale (ad esempio, nel caso del 'muro' eretto tra Israele e Cisgiordania<sup>4</sup>) e ha a sua volta imparato a rispondere con azioni giudiziarie a proprio vantaggio.

In geopolitica e nel conflitto, insomma, i diritti e i sistemi di regole, propri e altrui, hanno significativo rilievo a diversi fini: offensivo, difensivo, legittimante, espansivo<sup>5</sup>. La Storia ne fornisce molti esempi; così come i saggi e il *Cronoideario* raccolti in questo volume, con cui si è tentato di analizzare tale sfaccettato e poco indagato aspetto della geopolitica.

#### DIRITTO E ORGANIZZAZIONE

A partire dall'VIII secolo a.C. la monarchia cinese degli Zhou, con le sue istituzioni sociali arcaiche – tradizioni, riti, gerarchie legate al lignaggio; Governo decentrato e basato su vincoli familiari, fiduciari, feudali; economia di latifondo – è sempre meno adeguata ai tempi. L'età successiva (c.d. 'degli Stati Combattenti', 453-221 a.C.) vedrà molti Stati, risultati dall'implosione del regno più antico, in quasi perenne guerra fra loro.

Nello Stato Qin le antiche tradizioni sociali e di governo vengono rifiutate. Un nuovo sistema – accentrato, amministrativo, militarista, fondato su un apparato di leggi e funzionari – governa ora un'economia basata: su fondi più piccoli, assegnati a burocrati e militari per i servizi resi; su una tassazione più razionale; su un'economia di crescenti scambi mercantili. Innovazioni tecnologiche e operative conseguono a quest'accelerazione giuridica e socioeconomica. L'espansione dello Stato Qin sarà travolgente, fino alla nascita dell'Impero nel 221 a.C.

4. ARPAIA 2019; e il contributo in questo volume alle pagine 150-161.

5. ILARI 2020.

Un'esperienza in parte analoga: intorno al 570 a.C., con le riforme di Servio Tullio (re etrusco, esterno all'antica nobiltà cittadina), l'esercito di Roma si trasformò da somma di contingenti di estrazione gentilizia in un'organizzazione accentrata, su base popolare, territoriale, economica; fu introdotta una tassazione con criteri oggettivi e una rappresentanza politica associata ai ruoli militari. La Città in espansione guadagnò in coesione ed efficacia dello strumento militare, e della propria organizzazione generale<sup>6</sup>.

Altro esempio è nella storia dello Stato francese che, superando la frammentazione feudale dell'*ancien régime*, si è dotato, dopo la Rivoluzione, di un apparato di governo centralizzato – ancor oggi efficiente per antonomasia – organizzato mediante leggi e norme e accompagnato dalle codificazioni napoleoniche anche del diritto privato, che hanno reso il modello economico-sociale uniforme e sinergico rispetto a quello istituzionale e amministrativo.

La carta vincente dei Qin, di Servio Tullio e della Francia moderna è stata, insomma, un'innovazione dell'infrastruttura giuridica che ha dato impulso ai fattori di potenza dello Stato, rendendone più efficiente l'organizzazione<sup>7</sup>. Il pensiero strategico cinese include ancora oggi, del resto, il tema reciproco delle attività di *lawfare* finalizzate a creare ostacoli all'azione e inceppamenti nell'organizzazione nemica<sup>8</sup>. Anche la dottrina strategica statunitense ha acquisito, ben oltre una decade fa, la nozione che il diritto e l'apparato istituzionale e giuridico siano tra i fondamenti del potere nazionale. Il modello che in quella dottrina esprime i fattori di potenza dello Stato, tradizionalmente associato all'acronimo Dime (Diplomatic, Informational, Military, Economic), è divenuto oggi Dimefil o Midlife, dove F, I, L stanno, rispettivamente, per 'Financial', 'Intelligence', 'Legal'<sup>9</sup>.

Le analisi sull'organizzazione istituzionale e giuridica sono quindi centrali anche per l'intelligence, per comprendere l'avversario e per pianificare azioni operative. Ogni conflitto è uno scontro di organizzazioni; e ogni organizzazione ha il suo funzionamento e i suoi meccanismi, incluse regole destinate a proteggerne la sicurezza e i gangli più delicati e a regolarne le dinamiche e i travagli interni, in qualche misura rivelandoli a chi abbia occhi per vedere. Ad esempio, alcuni aspetti dell'evoluzione dei rapporti politici tra la famiglia Kim, il Partito dei Lavoratori, le Forze armate e l'apparato statale in Corea del Nord, nonché del modello economico nordcoreano, sono divenuti in qualche misura intellegibili all'esterno grazie alle riforme costituzionali e giuridiche succedutesi nel tempo<sup>10</sup>.

6. VINCENTI 2005, pp. 13-18.

7. Funzione geostrategica del diritto ben identificata da MONATERI, in questo volume alle pagine 34-47.

8. KITTRIE 2016, pp. 161 ss.

9. BOONE BARTHOLOMEES, JR 2012.

10. CASTELLUCCI – SERAFINO 2019, pp. 329-364.



Il diritto è, come un chiarissimo giurista ha nitidamente sintetizzato, la descrizione esatta della forma dell'economia cui le sue regole si applicano<sup>11</sup>. È il pacchetto di algoritmi, aggiungiamo noi, che regola e al tempo stesso descrive il funzionamento dell'ente politico rilevante, e di molti suoi sottosistemi. Sin dai tempi di Servio Tullio e Qin Shi HuangDi, e ancora oggi, esso è parte naturale e fondamentale dell'apparato di potenza e di sicurezza dello Stato: «Our laws are important weapons for the realization of our national policies»<sup>12</sup>.

#### IDEOLOGIE, NARRAZIONI, LEGITTIMAZIONI, IMPERI

Lo storico materialismo e pragmatismo della cultura cinese hanno eretto l'impiego della legge a fattore di organizzazione. Il diritto occidentale è un Giano bifronte: da un lato il suo potente apparato simbolico, la sua vincolatività non del tutto razionalizzabile legata a elementi storici, identitari, spesso trascendenti, suggestivi, comunque elusivi; dall'altro, il suo carattere istituzionale e imperioso di organizzazione, forza, giustizia e razionale necessità. Ciò lo rende, storicamente, uno strumento di straordinaria potenza, con una chiara funzione identitaria e, per le istituzioni politiche, un'essenziale funzione legittimante. La legittimazione giuridica dell'attività espansiva ne aumenta il supporto morale e materiale, e riduce gli attriti politici interni all'ente; propaga *soft power* presso i terzi neutrali – e a volte anche all'interno dello stesso bersaglio – vincendone l'ostilità. In sintesi, conferisce maggiore efficienza ed efficacia all'azione politica. Nel modello istituzionale imperiale cristiano-ellenistico dell'Impero romano d'Oriente, Giustiniano (VI secolo) rese esplicito un pacchetto ideologico che includeva la natura semidivina dell'imperatore, la sua legittimazione, la sua missione di *Dominus mundi* (già presente in qualche fonte dell'età classica, II secolo d.C.), e la vocazione dello *Ius Romanum* quale sistema universale<sup>13</sup>. In quella visione, il diritto romano non era solo un diritto sussidiario rispetto ai mille diritti locali dell'Impero, ma proprio il 'sistema operativo' con cui farli funzionare<sup>14</sup>; con un rapporto che un po' ricorda – Giustiniano non ce ne vorrà – quello tra il sistema operativo e le varie applicazioni di un pc o di uno smartphone. Un sistema dichiarato valido anche nei Paesi oltre il *limes*, riguardo ai quali diveniva legittima la pulsione espansiva dell'Impero, con la sua salvifica missione di giustizia universale e l'irresistibile fascino di un mito vivo ancora oggi. Quello stesso sarà poi anche, *mutatis mutandis*, il ruolo dei diritti metropolitani delle potenze europee nei rispettivi imperi coloniali. La continuità ideale ravvisata tra l'Impero immaginato dall'Italia fascista e l'Impero romano sarà parte del discorso legittimante del primo; nel Terzo Reich si porrà, invece, il diverso problema di 'gestire' la fin troppo ingombrante eredità del diritto romano<sup>15</sup>.

11. IRTI 2006, p. 89.

12. KIM 1989, p. 11.

13. MONATERI 2018.

14. CASTELLUCCI 2018.

15. SILVERIO in questo volume alle pagine 112-121; e BEGGIO, alle pagine 100-111.

Un ruolo ideologico e legittimante è, infine, svolto oggi dalla *Western rule of law* di impronta anglosassone, vessillo e veicolo di egemonia sociopolitica ed economica della potenza nordamericana<sup>16</sup>. Sin dagli albori del XX secolo l'espansione di quel modello giuridico è stata perseguita in ogni modo, come già detto, anche impiegando lo strumento militare, attraverso le *Rule of Law (RoL) operations* affidate al corpo dei giuristi delle Forze armate americane<sup>17</sup>. Le prime *RoL Operations* risalgono al termine della guerra ispano-americana del 1898, con la stabilizzazione delle Filippine e l'imposizione del modello giuridico nordamericano; e proseguono specialmente dopo il Secondo conflitto mondiale, con le riforme imposte al Giappone durante l'occupazione, e poi altre, sino alle *RoL Operations* più recenti in America Latina, Africa, Iraq e Afghanistan<sup>18</sup>, a volte in cooperazione con uno specifico ufficio delle N.U.<sup>19</sup>

Questo fenomeno egemonico rende oggi il diritto, l'economia e la finanza di molti Paesi, di tutti i continenti, grazie anche alle dottrine nordamericane sulla giurisdizione universale delle corti degli Stati Uniti, più facilmente interoperabili col diritto nazionale di quest'ultimo Paese, e in certa misura o in certi snodi li rende controllabili da esso: pensiamo all'impatto globale delle università, delle agenzie di rating o dei tribunali nordamericani che decidono cause sui debiti sovrani di Paesi terzi<sup>20</sup>. Di più: l'espansione geogiuridica nordamericana rende le società 'bersaglio', in generale, *strutturalmente e funzionalmente* più vicine a quella egemone e più esposte all'effetto di trascinamento dell'evoluzione giuridica interna a quest'ultima. Questa espansione ha profondi e duraturi effetti culturali e sociali; influenza e forma molti dei migliori studenti, le élite socioeconomiche, le classi dirigenti dei Paesi-bersaglio, che in certa misura giungono a vedere nel Paese egemone un modello da imitare, o cui ispirarsi<sup>21</sup>.

Le Filippine, il Giappone, la Corea del Sud – non volendo parlare dell'Europa occidentale – costituiscono esempi di come nel corso del XX secolo gli Stati Uniti abbiano consolidato, dopo le vicende militari, bastioni di lungo periodo della loro politica ed economia globali, trapiantandovi in certa misura i propri valori giuridici, costituzionali, socioeconomici, impiegando il diritto come una continuazione della guerra con altri mezzi. Una strategia simile è perseguita, specie negli ultimi vent'anni, dal Governo cinese (e in minor misura da altri), in molti Paesi dell'Africa<sup>22</sup> e, più recentemente, nei rapporti politico-economici lungo le nuove Vie della Seta: un Paese con velleità espansive deve promuovere un suo 'sistema operativo', volto a dare legittimità e infrastruttura giuridica alla sua crescita egemonica.

16. BUSSANI 2010; e in questo volume alle pagine 48-57.

17. Cfr., ad es., THE UNITED STATES JOINT FORCES COMMAND 2016; BOWMAN – CHILD 2015.

18. BOWMAN – CHILD 2015

19. OFFICE FOR RULE OF LAW SECURITY INSTITUTIONS: <<https://peacekeeping.un.org/en/office-of-rule-of-law-and-security-institutions>> [15-4-2020].

20. BUSSANI 2010; e il contributo in questo volume alle pagine 48-57.

21. GRAMSCI 2014, p. 1331, caratterizza il rapporto egemonico, tra l'altro, come «rapporto pedagogico».

22. MANCUSO, in questo volume alle pagine 58-69.



## SPAZI E LINEE

Nell'età di mezzo il mondo è ricco di diritti: chiesa, impero, comunità politiche, etniche, religiose, territoriali, mercantili o professionali, più o meno vaste, più o meno localizzate. Lo spazio di ogni diritto è associato non tanto al territorio, ma agli interessi regolati dei membri della comunità di riferimento. Le collettività umane sono normalmente soggette a più diritti contemporaneamente<sup>23</sup>.

L'età moderna porta con sé la fine – anzi, è con questa fine che davvero nasce l'età moderna – del potere universale del papato e dell'Impero occidentale. Capisaldi del nuovo ordine europeo sono le dottrine di Machiavelli, Bodin, Hobbes e la pace di Vestfalia (1648), assunta convenzionalmente come momento dell'invenzione dello Stato moderno: Stato sovrano, che non riconosce alcuna autorità su di sé, né alcun diritto oltre il suo ed è dotato di una giurisdizione coincidente con la sua area territoriale, delimitata da precisi confini geografici. Questo nuovo modello filosofico, istituzionale e giuridico si accompagna a un profondo mutamento socioeconomico: i sistemi sociali e produttivi d'Europa iniziano a organizzarsi secondo le caratteristiche specifiche di ogni sistema Paese, che i diritti e le politiche nazionali identificano e prescrivono. Agli inizi del XIX secolo Fichte giunge a teorizzare lo «stato commerciale chiuso»: un sistema, impermeabile all'esterno, in cui tutti i piani che lo compongono – politico, economico, sociale, culturale, giuridico – hanno identica e sovrapposta estensione geografica<sup>24</sup>, dominato dalla politica e dal diritto nazionale. Si tratta di novità che non fanno venir meno la naturale espansività dell'economia e di molte comunità politiche e ognuna di esse può trovare nel suo diritto un veicolo di legittimazione e uno strumento di potenza.

L'impiego strategico del diritto ne presuppone però la capacità geogiuridica di ignorare il paradigma vestfaliano: non a caso, con riferimento all'attuale globalizzazione giuridica, si parla di «modello neo-medievista»<sup>25</sup> e si torna al pluralismo giuridico attraverso cui gli antropologi del secolo scorso leggevano le società dei territori coloniali – rilevandone gli ordinamenti giuridici plurimi, semi-autonomi gli uni rispetto agli altri, o semi-indifferenti se vogliamo<sup>26</sup> riproposto oggi come *global pluralism*<sup>27</sup>, in cui molti ordinamenti di ogni tipo si ibridizzano e/o negoziano definendo con spinte e contropunte i rispettivi spazi di operatività nell'arena globale.

23. MARCHETTI, in questo volume alle pagine 132-141.

24. FICHTE 1800.

25. RAGNOLINI, in questo volume alle pagine 82-91; e FERRARESE, alle pagine 70-81.

26. MOORE 1973.

27. SNYDER 2002.

Tornano dunque in gioco idee che sembravano appartenere al passato, come quella di 'Impero', e i rapporti di essa con quella di 'confini politici', con la tipica relativa irrilevanza dei secondi per la prima (specie se i confini sono quelli delle colonie). Emerge anche un rinnovato interesse per la nozione dinamica di 'frontiera' – la cui differenza rispetto a quella statica di 'confine' si era persa (un po' meno nella lingua inglese) con l'occupazione di tutti gli spazi 'di frontiera' da parte di attori vestfaliani – che torna attuale col nuovo inseguimento di frontiere geopolitiche ed economiche da parte degli attori globali.

Il cuore del discorso geogiuridico non è nell'astratta validità tecnica del diritto, né nella sua applicabilità territoriale, ma nel dato fattuale e storico della sua efficacia spaziale, nella sua energia, che ignora le linee di confine e segue le dilatazioni delle attività e dell'economia<sup>28</sup> espresse dalle comunità cui un diritto è associato, che diventano in alcuni casi nuovi imperi politico-economici.

A ciò fa riscontro la perdita di 'sovranità giuridica' delle giurisdizioni territoriali violate dall'efficacia di quelle norme espansive; giurisdizioni che vedono l'assetto degli interessi interni prendere forme disegnate in agende diverse dalla propria. L'analisi giuridica può rivelare dinamiche imperiali più o meno sottraccia, così come il collocamento e le oscillazioni di specifiche giurisdizioni rispetto a *rimland* politico-giuridiche che separano imperi diversi<sup>29</sup>.

L'odierna globalizzazione moltiplica le possibilità di ogni diritto di avere effetti extraterritoriali. In concreto, una legge avrà spazialità tanto più vasta ed espansiva quanto maggiore sarà la centralità politica, economica, finanziaria e la 'connessione' della giurisdizione all'organizzazione in cui è prodotta. Centralità che le permette di incidere su interessi, segmenti dell'organizzazione, parti dello spazio economico e politico altrui, perché in parte localizzati o in transito nella sua giurisdizione, o in spazi, luoghi e giurisdizioni soggetti al suo controllo o influenza. Un esempio molto attuale di quanto detto è offerto dalla proposta di legge sull'estradizione del Governo di Hong Kong, del 2019, al momento ritirata per le proteste e i disordini che ne sono seguiti: essa permetterebbe in certi casi alle autorità di Hong Kong di arrestare e consegnare a Pechino cittadini di Paesi terzi, sospettati di attività contrarie agli interessi nazionali cinesi. Pensiamo alla vicenda, opposta per la verità, della figlia del fondatore di Huawei arrestata in Canada e a come qualunque politico, funzionario, intellettuale o manager globale potrebbe essere esposto all'azione politico-giudiziaria di Pechino, per il solo fatto di transitare per Hong Kong, *hub* dei trasporti e snodo economico e finanziario mondiale.

28. IRTI 2006.

29. CASTELLUCCI 2019.



## LUOGHI E NON-LUOGHI

Il mare – un non-territorio, spazio privo di luoghi, in cui si muovono flussi vitali di beni e risorse – assume centralità geopolitica nell'età moderna.

Il dibattito e gli scontri politici avviati in Europa agli inizi del XVII secolo<sup>30</sup>, vivi ancora oggi<sup>31</sup>, vedono confrontarsi chi considera il mare come spazio di nessuno o di tutti (o del più forte) e chi come ambito in cui espandere la potestà territoriale dello Stato. La dialettica tipica del diritto del mare, tra approccio internazionalista e statualista, con le rispettive tecniche e le conseguenti ibridizzazioni operative, è divenuta paradigmatica per regolare gli interessi situati in tutti gli spazi privi di luoghi: quelli aerei extraterritoriali e l'Antartide. Come pure nei non-luoghi, che non sono neppure 'spazi' in senso geografico: lo spazio extra-atmosferico e siderale, i corpi celesti o lo spazio digitale delle reti informatiche<sup>32</sup>.

Detta complessità richiede un approccio giuridico parimenti complesso, per l'interazione continua e diffusa del diritto internazionale, delle regole delle organizzazioni pubbliche e private sovranazionali e globali, e dei diritti nazionali e locali che forniscono la necessaria localizzazione – civilistica, penale, fiscale ecc. – a un gran numero di attività globali, di interesse geopolitico e di sicurezza, oltre che economiche e finanziarie. Un esempio interessante è dato dai dispositivi multinazionali militari-giuridici-di polizia contro la pirateria, come Eunavfor Atalanta e TF 151, attivati nell'Oceano Indiano nel 2008. A fianco alle navi e agli aeromobili militari impegnati nelle attività di scorta, pattugliamento e intelligence, è stato attuato un modello operativo e cooperativo con finalità di *law enforcement*: l'arresto in mare dei pirati, secondo la legge di bandiera delle navi operanti e la convenzione delle N.U. sulla legge del mare (Unclos) del 1982, era seguito dal loro sbarco in Paesi rivieraschi con norme emanate ad hoc che ne permettevano il processo e specialmente la custodia e l'interrogatorio<sup>33</sup>. Il dispositivo descritto ha permesso di svolgere indagini efficaci, di mappare i gruppi criminali somali e di intercettarne attività, risorse, frutti dei crimini commessi in molti luoghi del mondo, mediante meccanismi di polizia e giudiziari.

30. ZISKIND 1973, sulla contrapposizione tra l'olandese Grozio (*Mare Liberum*, 1609) e l'inglese Selden (*Mare Clausum*, 1636) sul regime giuridico del mare – allora rilevante nella disputa tra Olanda e Inghilterra in relazione al mare del Nord. Non dovrebbe trascurarsi la godibile lettura di BROOK 2013, sia in relazione al dibattito tra Selden e Grozio, che all'odierno controverso regime giuridico del mar cinese meridionale.

31. SCHMITT 1941; RUSCHI, in questo volume, alle pagine 122-131.

32. KITTRIE 2016, pp. 165-172, segnala ad esempio la differenza tra le visioni occidentale e cinese sull'applicabilità al cyberspazio del diritto internazionale di guerra.

33. Cfr., ad es., GUILFOYLE 2012.

Su scenari totalmente diversi, vediamo oggi nascere un diritto commerciale spaziale (nel senso di extra-atmosferico), con società pubbliche e private che vendono servizi di trasporto spaziale (di satelliti, ma anche di turisti) regolati in parte da diritti nazionali – ancora pochi ed embrionali – e in parte dal diritto internazionale. Osserviamo anche il crescente fenomeno delle attività giuridiche su *blockchain*, con l'acefalia e l'anomia di quel contesto globale, le regole procedurali interne ai *software* che gestiscono le transazioni *smart* e gli accenni di alcune giurisdizioni a produrre meccanismi locali di regolazione, per attrarre investimenti e per tentare di esercitare un controllo su un fenomeno destinabile a molti fini, non tutti legali. Comprendere le regole e l'organizzazione di chi ci minaccia; organizzare un dispositivo operativo in un contesto conflittuale giuridicamente plurale; creare condizioni e strumenti normativi per promuovere e regolare attività economiche, di interesse strategico, rilevanti per la sicurezza: sono situazioni che richiedono all'analista e al decisore la piena comprensione del dato giuridico.

## LAWFARE

S'è ricordato in apertura l'atto normativo di Atene che ha dato avvio alla guerra del Peloponneso. Una corte nordamericana può oggi pronunciare una sentenza contro una banca o un'impresa di un Paese terzo che facciano commercio con un Paese sanzionato e che abbiano asset aggredibili negli Stati Uniti o in uno dei molti Paesi in cui la sentenza nordamericana sia eseguibile. Ecco allora che la legge americana assume, come il decreto di Pericle, un'efficacia spaziale che le permette di raggiungere obiettivi esterni alla sua giurisdizione territoriale. Nell'attuale connessione globale delle economie, dei diritti e delle giurisdizioni, l'impiego di azioni giuridiche e l'analisi sul piano del diritto possono servire le finalità politiche delle parti in conflitto, a fini strategici, operativi, di intelligence.

Il termine *lawfare*<sup>34</sup> indica l'attività del perseguire i propri obiettivi in un conflitto mediante mezzi giuridici; tipicamente, attraverso provvedimenti di diritto nazionale, sovranazionale o internazionale che infliggono sanzioni a uno Stato<sup>35</sup> e che possono servire, di fatto, anche a 'stanare' il terzo neutrale, obbligandolo a prendere posizione nel contesto<sup>36</sup>.

34. KITTRIE 2016; ILARI 2017 (a).

35. ALI, in questo volume, alle pagine 172-179.

36. ILARI 2017 (a); 2017 (b).



Ma le attività di lawfare possono essere anche di altri tipi. Quelle conflittuali palestinesi contro lo Stato di Israele hanno senz'altro incluso azioni giudiziarie, anche nelle corti israeliane, ad esempio in relazione al 'muro' in Cisgiordania<sup>37</sup>; mentre un caso di lawfare difensiva in un Paese terzo è quello, pure abbastanza noto, della flottiglia di una Ong bloccata nel 2011, poco prima della sua partenza per andare a forzare il blocco navale di Gaza, con un'azione legale proposta in Grecia dallo Stato di Israele<sup>38</sup>.

La dottrina cinese sull'impiego strategico e conflittuale del diritto include nozioni di *legal compliance* asimmetrica, a vantaggio delle Forze armate e delle azioni politiche cinesi, rispetto alle norme del diritto internazionale di fonte occidentale; dottrine sulle attività di lawfare volte a colpire la funzionalità dell'organizzazione del nemico e su quelle legali finalizzate a manipolare la percezione internazionale, a rafforzare il consenso per quelle militari compiute e a massimizzare in ogni modo l'effetto positivo di esse<sup>39</sup>.

Virgilio Ilari sottolinea l'espansione possibile della nozione di lawfare, a ricomprendere le azioni giudiziarie di privati, più o meno spontanee, con fini risarcitori e con possibilità (anche, ad esempio, mediante class action) di produrre impatti economici in aggregato assai significativi a carico di Governi e altri attori politici<sup>40</sup>.

Orde Félix Kittrie rileva le numerose possibilità di lawfare nel mondo attuale, del suo impiego sinergico con le modalità conflittuali tradizionali, e la necessità di sistematizzarne lo studio, anche in relazione ai suoi diversi attori (Stati, organizzazioni, Ong, individui). Segnala inoltre la scarsa attenzione prestata al tema da parte delle autorità politiche degli Stati Uniti, che li espone all'azione di soggetti, da un lato, più consapevoli delle possibilità della lawfare e, dall'altro, caratterizzati da una minor propensione alla *legal compliance*<sup>41</sup>; rilievi estendibili a molti Governi occidentali.

Una domanda sorge, a questo punto, spontanea: il Governo occidentale è forse un ingenuo, quando chiede al suo soldato di combattere legittimamente, 'con una mano legata', contro avversari invece spregiudicati? La risposta può essere negativa e forse la domanda è mal posta: 1) nel contesto globale e interconnesso i costi della *non-compliance*, per qualunque organizzazione o individuo, sono crescenti; 2) la tendenza del nemico alla non-com-

pliance rispetto ai nostri valori e regole non è detto che implichi un uguale atteggiamento verso il suo sistema valoriale e normativo, che dunque converrà conoscere; 3) vi è sempre un certo valore nella legittimità dell'azione, sia sul fronte interno che su quello esterno, che presso i terzi più o meno neutrali.

Un caso interessante di lawfare – sia pur in senso molto lato, ma davvero a tutto campo – è dato dall'esperienza italiana nelle attività antimafia: il sistema delle misure di prevenzione intercetta le risorse economiche delle organizzazioni criminali. Norme come l'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario e quelle sui collaboratori di giustizia permettono di colpire delicati meccanismi fondamentali, rivelati da certe regole o principi organizzativi, come quello gerarchico e il meccanismo dell'omertà. L'art. 416-bis c.p., con l'esatta individuazione degli elementi che caratterizzano l'organizzazione mafiosa, ne permette la sanzione con particolare forza e senza violare il principio di legalità, così potenziando il vantaggio operativo (dell'arresto e della condanna) con quello derivante dalla legittimità dell'azione.

Simili considerazioni possono farsi per le *Rule of Law Operations* nordamericane condotte in Colombia, a supporto dell'esercito colombiano contro la guerriglia delle Farc che, promuovendo la legalità delle operazioni militari, hanno contribuito a legittimarle nel Paese, con progressivo isolamento sociale dei gruppi armati<sup>42</sup>.

L'aspetto legittimante è fondamentale nei conflitti interni, nei contesti a tensione diffusa e nelle 'zone grigie' del *medium* sociale – dove è più facile guadagnare o perdere il consenso, o la neutralità, delle persone – per esercitare *soft power*, generare simpatia, ricevere supporto; «togliendo l'acqua ai pesci», secondo una nota metafora antimafia.

Ricordiamo in chiusura come in certi Paesi gli avvocati attivi nella difesa dei diritti fondamentali preoccupino, ben più delle spie nemiche, i loro Governi; che reagiscono, d'altra parte, con la legge penale e con la delegittimazione: e cioè, in fondo – nel contrastare l'espansione 'in casa' di un sistema di pensiero giuridico esterno, e non gradito – con un'attività di lawfare, pur latamente intesa



37. ARPAIA 2019; e il contributo in questo volume, alle pagine 150-161.

38. KITTRIE 2016, spec. pp. 311-318.

39. Ivi, pp. 161 ss.

40. ILARI 2017 (a).

41. KITTRIE 2016, *Conclusions*, e specialmente alle pp. 334-338.

42. BOWMAN – CHILD 2015, p. 163.



## BIBLIOGRAFIA

- V. ARPAIA, *Tempo di Muri*, Luni editrice, Milano 2019.
- J. BOONE BARTHOLOMEES, JR. (ed.), U. S. *Army War College Guide to National Security Policy and Strategy, I: Theory of War and Strategy*, U.S. Army War College, Carlisle Barracks PA 2012.
- LT. COL. H. BOWMAN – LT. COL. T. CHILD (eds.), *Rule of Law Handbook. A Practitioner's Guide for Judge Advocates*, The Judge Advocate General's – Legal Center and School, US Army – Center for Law and Military Operations, Charlottesville, Virginia 2015.
- T. BROOK, *Mr. Selden's Map of China. Decoding the Secrets of a Vanished Cartographer*, Profile Books, London 2013.
- M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente*, Einaudi, Torino 2010.
- I. CASTELLUCCI, *Ius Romanum, Sistema jurídico latinoamericano, ordenamientos*, «Roma e America – Diritto romano comune» XXXIX (2018), pp. 323-339.
- IDEM, *Tra Oriente e Occidente. Per una geostoria del diritto italiano*, in V. ILARI (a cura di), *Italy on the Rimland. Storia militare di una Penisola eurasiatica, I: Intermarium*, «Quaderno della SISM-Società Italiana di Storia Militare», Nadir Media, Roma 2019, pp. 535-547.
- I. CASTELLUCCI – A. SERAFINO, *Corea*, in M. MAZZA (a cura di), *Trattato di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, V: I sistemi del lontano Oriente*, Cedam, Padova 2019, pp. 297-408.
- J.G. FICHTE, *Der geschlossene Handelsstaat*, Cotta, Tübingen 1800.
- A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, Edizione critica Istituto Gramsci, Einaudi, Torino 2014.
- D. GUILFOYLE, *Somali Pirates as Agents of Change in International Law-making and Organisation*, «Cambridge Journal of International and Comparative Law» III (2012) 1, pp. 81-106.
- V. ILARI, *'Vaincre la mer par la terre', 1793-1815. Guerra commerciale, guerra al commercio, guerra ai neutri*, in *Economic Warfare*, «Quaderno della SISM-Società Italiana di Storia Militare» (2017 [a]) 1, pp. 125-154.
- IDEM, *Just US. L'extraterritorialità del diritto americano come arma economica*, «Economic Warfare» in *Economic Warfare*, «Quaderno della SISM-Società Italiana di Storia Militare» (2017 [b]) 1, pp. 541-552.
- IDEM, *Pezzi di carta? Il diritto serve anzitutto a fare la guerra*, «Limes» (2020) 2, pp. 197-202.
- N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari 2006.
- KIM JONG IL, *On Strengthening Socialist Lawful Life*, KWP Publishers, Pyongyang 1989.
- O.F. KITTRIE, *Lawfare – Law as a Weapon of War*, OUP, Oxford 2016.
- P.G. MONATERI, *Dominus Mundi*, Hart, New York 2018.
- S.F. MOORE, *Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*, «Law & Society Review» VII (1973) 4, pp. 719-746.
- M. SABATTINI – P. SANTANGELO, *Storia della Cina*, Laterza, Roma-Bari 2010.
- C. SCHMITT, *Völkerrechtliche Großraumordnung und Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht*, Dustchen Rechtsverlag, Berlin-Leipzig-Wien 1941 (ed.it. *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, in C. SCHMITT, *Stato, grande spazio, Nomos*, Adelphi, Milano 2015, pp. 101-198).
- IDEM, *Terra e Mare*, Adelphi, Milano 2002.
- IDEM, *Il Nomos della terra*, Adelphi, Milano 1991.
- F. SNYDER, *Governing Globalisation, Transnational Legal Process: Globalisation and Power Disparities*, in M. LIKOSKY (ed.), *Butterworths*, London 2002, pp. 65-97.
- TUCIDIDE, *La guerra del Peloponneso*, BUR, Milano 2016.
- U. VINCENTI, *L'età delle origini*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Giappichelli, Torino 2005, pp. 5-19.
- THE UNITED STATES JOINT FORCES COMMAND, *Handbook for Military Support to Rule of Law and Security Sector Reform*, «Unified Action Handbook Series Book Four» (19 febbraio 2016).
- J. ZISKIND, *International Law and Ancient Sources: Grotius and Selden*, «The Review of Politics» XXXV (1973) IV, pp. 537-559.